

molti casi può anche essere più utile di quello che sia il premunirsi contro i danni della grandine.

Non vorrei poi che la Camera s'illudesse a questo riguardo e credesse che le assicurazioni contro i danni della grandine dovessero essere protetti in modo eccezionale per essere specialmente a beneficio di una classe tanto interessante, quale è quella degli agricoltori. Si sa benissimo che è la possidenza quella che fa generalmente questi contratti, e tutti sanno anche che vi sono dei possidenti che hanno tenute ragguardevoli, e che possono benissimo pagare la tassa regolare per questo genere di contratti che fanno parte delle associazioni mutue di assicurazione.

Quindi nessun motivo vi è di estendere un privilegio che, come dico, esiste di già.

Se si vuole ancora estenderlo, la Camera farà quello che crederà; ma ad ogni modo la Commissione crede che bisogna arrestarsi a quel confine ch'essa ha segnato.

PRESIDENTE. Il deputato Mancini ha la parola.

MANCINI. Aggiungerò alcune considerazioni per combattere quelle state da ultimo fatte dall'onorevole deputato Mosca, reputando per altro superfluo di dichiarare anche per mio conto quello stesso che ha già per sé dichiarato l'onorevole Massarani, come cioè fosse ben lungi dal mio pensiero, e spero sia stato anche lungi dalle mie parole, sollevare il dubbio che la Commissione avesse per leggerezza adottato quella differenza di misura nella tassa che trovavasi adottata nella legge del 1853.

Se un dubbio in proposito avesse potuto concepirsi da chicchessia, pur troppo risulterebbe escluso dalle argomentazioni addotte abbondantemente dalla Commissione in sostegno del proprio assunto.

Ma io deggio confessare che, per quanto mi sentissi disposto a lasciarmi persuadere dalle ragioni allegate in contrario a nome della Commissione, la mia coscienza rimane tuttavia profondamente convinta che verrebbe a consacrarsi un'insigne ingiustizia (come si è potuto qualificarla) non già col'adozione dell'emendamento dell'onorevole Massarani, ma bensì col suo rigetto.

Non mi sarà malagevole dimostrarlo.

A che si riduce tutta la somma degli argomenti in contrario invocati?

Se non m'inganno, a quest'unico: avvertite che la misura del premio nelle assicurazioni dai pericoli della grandine e generalmente nell'assicurazione de' redditi suol essere di molto più elevata della misura dei premi nelle assicurazioni dai pericoli degl'incendi e nelle assicurazioni in generale dei capitali; onde la ragionevolezza di una tassa maggiore sulle prime che sulle seconde. Questo parmi l'essenziale argomento al quale si sono fatti convergere tutti gli altri, e godo che i segni di assentimento dell'onorevole Mosca mi avvertano che non sono in errore.

Ma, signori, se noi vogliamo ricercare la ragionevole misura della tassabilità di un contratto o di un'operazione, il primo concetto che si affaccia alla nostra mente è quello di doversi tassare più gravemente quei contratti da' quali si ottengono maggiori vantaggi, o, che torna lo stesso, si temono minori danni e pericoli, e meno gravemente quelli nei quali s'incontrino le propizie o sfavorevoli conseguenze in ragione inversa; dappoiché, se si vuole appunto che la ricchezza venga sottoposta a tassa, e se perciò l'interesse dei contraenti deve costituire la misura della tassabilità, non possiamo discostarci dall'applicazione di questo principio nella materia delle assicurazioni.

Ciò stabilito, bisognerebbe dimostrarci che gli assicuratori

dai pericoli della grandine e gli assicuratori da' pericoli degl'incendi in realtà corrano una misura di rischio identico, subiscano un'eguale alea e proporzione di pericoli, e che ciò nondimeno ottengono dai loro contratti diversa misura di corrispettivo o di premio, i primi, cioè, maggiore de' secondi.

Allora io comprenderei perfettamente che, siccome quelli conseguono un vantaggio maggiore nel più elevato premio, possano con giustizia venire obbligati a pagare allo Stato una tassa maggiore. Ma invece egli è evidente che il pericolo dell'incendio è di sua natura immensamente più raro, e conseguentemente, quando si contrae un'assicurazione dagl'incendi, l'assicuratore si deve contentare di un minor premio, unicamente perchè può sperare di fruirne per lunghi anni, senza giammai dover compensare il danno di un incendio, e per l'opposto l'assicuratore della grandine deve pattuire proporzionalmente una più alta ragione di premio, unicamente perchè, a riguardo dell'oggetto del suo contratto, egli corre grandissima probabilità che nel giro degli anni sui quali cade l'assicurazione debba sottostare alle frequenti eventualità delle perdite e dei disastri di uno e forse più raccolti.

Dunque è evidente che non può esercitare influenza sulla misura della tassa la diversa misura dei premi, poichè questa corrisponde ad una diversa misura di pericoli, e quindi non di benefizi e profitti, ma di danni a cui si assoggetta l'assicuratore.

Nel solo caso in cui potesse statisticamente provarsi che i vantaggi delle due specie di contratto fossero gli stessi per gli assicuratori a causa dell'intrinseca natura e delle condizioni de' loro contratti, indipendentemente dall'efficacia compensativa ed equilibrante del maggiore o minor premio, potrei ammettere che la base della maggiore o minore tassa potesse essere la misura di questo premio.

Del resto l'onorevole Mosca, che parlò in nome della Commissione, mi permetterà di domandargli qual sia, in sostanza, il criterio della sua scala di tasse, che in questa materia la Commissione stessa ha creduto di adottare. Egli ci ha detto che adotta, dietro mature considerazioni, il criterio della *somma assicurata*, per le tante ragioni le quali nella relazione della Commissione veggonsi espresse.

La Commissione poteva avere facoltà di scegliere questo criterio o l'altro della *misura de' premi*: ma certamente non poteva scrivere nella relazione che decidevasi a adottare il criterio della *somma assicurata*, con la restrizione mentale che dovesse intendersi adottato il criterio de' premi, e così venire attualmente nella discussione ad appoggiare tutte le sue argomentazioni sul supposto che il vero e reale criterio di questa tassa non è quello che essa Commissione erasi dichiarata indotta ad accettare, ma bensì l'altro che per buone ragioni erasi indotta a respingere. Questo, mi sia permesso il dirlo, è un ritrattare nella discussione i principii dapprima solennemente professati dalla Commissione.

Compiacciasi altresì l'onorevole Mosca di rispondere ad una considerazione a cui lo chiamo sui varii casi posti insieme nei numeri terzo e quarto di quest'articolo. Si convincerà, spero, che, mentre nella discussione egli ha avuto ricorso al criterio del premio, ciò contraddice al testo medesimo della legge formolato dalla Commissione.

Infatti nel numero terzo l'identica tassa annua di cinque centesimi per mille lire di somma assicurata vedesi stabilita non solamente pei danni dell'assicurazione contro gl'incendi, ma anche per le assicurazioni contro la mortalità del bestiame.

Ora dicano tutti gli uomini pratici se non sia notorio che